

**PROCEDURA OPERATIVA
SEGNALAZIONI-WHISTLEBLOWING**

SIGLA: PO 44 REV. 0 PAG. 1 di 6

PROCEDURA SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING

- 1. SCOPO**
- 2. APPLICABILITÀ**
- 3. MODALITÀ**
- 4. RIFERIMENTI**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	02/05/2024	Segnalazioni Whistleblowing	Avv. S. Perani	Presidenza	Consiglio d'Amministrazione
1	14/02/2025	Segnalazioni Whistleblowing	Avv. S. Perani	Presidenza	Consiglio d'Amministrazione





PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1. SCOPO

La presente procedura, parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione della Cooperativa, ha lo scopo di disciplinare la modalità di segnalazione e di tutela di chi segnala condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Cooperativa ex. D. Lgs. 231/2001, delle procedure operative e del Codice Etico, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Finalità della presente procedura è altresì quella di:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto di segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare il soggetto segnalante da eventuali condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati alla segnalazione;
- assicurare un canale per le segnalazioni, che sia specifico, autonomo e indipendente.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica a tutti i lavoratori alle dipendenze della Cooperativa, ivi compresi gli stagisti, i tirocinanti e:

- i componenti del Consiglio d'Amministrazione,
- i componenti del Collegio Sindacale,
- i componenti dell'O.d.V.,
- tutti i collaboratori,
- i consulenti,
- i fornitori,

che effettuano una segnalazione avente ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che sfocino in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Cooperativa ex. D. Lgs. 231/2001, delle procedure operative e del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e con la ragionevole convinzione che, quanto oggetto della segnalazione, sia vero.

3. MODALITÀ

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 D. Lgs. 24/2023 possono essere oggetto di segnalazione le violazioni, intese come atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico;





Possono essere oggetto di segnalazione anche le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non possono essere oggetto di segnalazione (Art. 1 D. Lgs. 24/2023):

- fatti o informazioni non riscontrate direttamente dal segnalante;
- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante;
- le rivendicazioni o le richieste di carattere personale, che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro, o al rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni presentate in mala fede;
- le segnalazioni prive di fondamento.

Possono effettuare le segnalazioni previste nella presente procedura e ricevere la conseguente tutela le persone fisiche, che effettuano la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo della Cooperativa e in particolare:

- tutti i lavoratori subordinati,
- i lavoratori autonomi o i collaboratori,
- i liberi professionisti e i consulenti,
- i volontari e i tirocinanti, che siano retribuiti e non,
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Sono altresì tutelati (Art. 3, co. 5 D. Lgs. 24/2023) tutti i soggetti vicini alla persona che ha effettuato la segnalazione e che potrebbero essere vittime di azioni ritorsive, volte a colpire indirettamente il soggetto che ha effettuato la segnalazione. Tali soggetti sono:

- i facilitatori, coloro cioè che assistono chi effettua la segnalazione nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve rimanere riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del soggetto, che ha effettuato la segnalazione e che siano legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del soggetto che ha effettuato la segnalazione e che hanno con questo un rapporto abituale e corrente.

Il contenuto della segnalazione deve essere il più possibile circostanziato, per consentire al soggetto competente a riceverla di gestirla e valutare i fatti.

Elementi essenziali della segnalazione sono:

- i dati identificativi del segnalante, nonché un recapito per poter comunicare;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;





- le generalità o altri elementi, che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile e opportuno che alla segnalazione vengano allegati tutti gli eventuali documenti, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni devono:

- essere effettuate in buona fede;
- essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi effettua la segnalazione;
- contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

Anche le segnalazioni anonime devono presentare tutti i requisiti sopra indicati ed essere registrate come tali dal gestore delle segnalazioni.

Viceversa le segnalazioni manifestamente infondate, o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, non verranno prese in considerazione e comporteranno per gli autori opportuni e conseguenti provvedimenti disciplinari, o azioni giudiziarie da parte degli Uffici e delle Funzioni competenti della Cooperativa.

La Cooperativa ha ritenuto opportuno affidare al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio d'Amministrazione in data 19 luglio 2024, anche il ruolo di incaricato autorizzato al trattamento dei dati per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, come ulteriore e separato incarico formalizzato con atto di nomina.

La Cooperativa tutela ed assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (il segnalato, il facilitatore ed eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione relativa.

La Cooperativa garantisce la possibilità che le segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta tramite un sistema di buste chiuse, indirizzate all'incaricato autorizzato al trattamento dei dati per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing presso la Cooperativa, attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv.organismodivigilanza@coopdivittorio.it, in forma orale tramite linea telefonica e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con l'incaricato autorizzato al trattamento della segnalazione.

La busta chiusa indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa, incaricato autorizzato al trattamento della segnalazione, conterrà al suo interno un'ulteriore busta chiusa con il testo della segnalazione. La Segreteria della Cooperativa, al ricevimento della segnalazione, dovrà comunicarlo all'Organismo di Vigilanza, il quale farà in modo che uno dei suoi componenti la ritiri nel minor tempo possibile, per poterne riscontrare il ricevimento al segnalante entro sette giorni.



La valutazione della segnalazione e di tutte le eventuali azioni conseguenti avverrà in modo condiviso da parte di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in occasione del primo incontro successivo al ricevimento della segnalazione, o di un incontro calendarizzato a tal fine.

In prima battuta si tratterà di verificare che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito di applicazione (procedibilità della segnalazione).

Successivamente verrà verificata l'ammissibilità della segnalazione in termini di circostanze di tempo e di luogo, in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione e le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti.

L'incaricato autorizzato potrà richiedere al segnalante ulteriori elementi per effettuare approfondimenti.

In caso di segnalazione improcedibile o inammissibile si procederà all'archiviazione, documentando le motivazioni a supporto.

Viceversa in caso di segnalazione procedibile e ammissibile l'incaricato autorizzato, con l'eventuale ausilio delle competenti funzioni interne alla Cooperativa, procederà all'istruttoria sui fatti e le condotte oggetto di segnalazione per valutarne la fondatezza, anche allo scopo di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione di provvedimenti che possano migliorare processi interni della Cooperativa.

Terminata l'attività istruttoria, che può avere ad oggetto l'analisi di documenti, il coinvolgimento di altri soggetti e la relativa audizione dei medesimi, l'incaricato autorizzato in accordo con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza può archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni, o dichiararla fondata e rivolgersi agli organi o alle funzioni interne alla Cooperativa per le azioni conseguenti.

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, che a sua volta deve essere dato entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, l'incaricato autorizzato al trattamento della segnalazione, in accordo con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, deve fornire un riscontro al segnalante che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in una comunicazione:

- a) di avvenuta archiviazione, con relativa motivazione;
- b) di accertamento della fondatezza della segnalazione;
- c) dell'attività svolta fino a quel momento, che comporterà una successiva comunicazione del successivo esito finale.

Nel rispetto della normativa vigente la Cooperativa tutela la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione.

La Cooperativa tutela altresì il segnalante e gli altri soggetti, che abbiano preso parte alla segnalazione o abbiano rapporti qualificati con il segnalante, da qualunque atto ritorsivo, inteso come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini un danno ingiusto.





Il segnalante, in caso di presunte ritorsioni subite, può rivolgersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere vere le informazioni e non semplici supposizioni o voci di corridoio e se la segnalazione è stata fatta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e della presente procedura. Successivamente l’ANAC dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e adottare i provvedimenti conseguenti, a seconda che consideri la comunicazione inammissibile con conseguente archiviazione ovvero fondata con avvio del procedimento sanzionatorio.

4. RIFERIMENTI

Normativa vigente, D.LGS. 231/2001, D. Lgs. 24/2023 e normativa Privacy.

